

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXXII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE FALETRA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:		BIMA	923, 925
PRESIDENTE	916	ANGIOY	924
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		TERRAGNI	925, 926
Agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata per la industrializzazione di Trieste. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2545)	916	GRILLI GIOVANNI	926
PRESIDENTE	916, 917, 919, 920, 921	NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	927
BIMA, <i>Relatore</i>	916	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
GRILLI GIOVANNI	917, 921	SPADAZZI ed altri: Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali. (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato)	927
ANGELINO PAOLO	918	PRESIDENTE	927, 928
MARZOTTO	918, 919	NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	928
PECORARO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	918, 919, 920, 921	Disegni di legge (Discussione e rinvio):	
TREBBI	919	Autorizzazione all'istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2556)	932
FALETRA	920, 921	PRESIDENTE	932, 933, 934, 936
Inversione dell'ordine del giorno:		SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	932, 933, 934
PRESIDENTE	921	FALETRA	932, 933, 935, 936
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		BIMA	932, 933, 935
ANGIOY ed altri: Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di Medaglia d'Oro al Valor Militare (1455);		ALBERTINI	933, 934
LONGO e LIZZADRI: Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di medaglia d'oro al valor militare e ai familiari dei caduti insigniti dell'alta decorazione. (1840)	921	NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	934
PRESIDENTE	921, 923, 927		
MARZOTTO, <i>Relatore</i>	922		

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1960

	PAG.
Trattamento tributario della Banca europea per gli investimenti (B. E. I.): (2566)	936
PRESIDENTE	936, 937
ANGELINO PAOLO	936
ALBERTINI	937
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Autorizzazione alla vendita a trattativa privata dell'immobile patrimoniale sito in Roma, via Genova n. 2, angolo via Piacenza, in favore dell'Istituto mobiliare italiano. (2575)	937
PRESIDENTE	937
PATRINI, <i>Relatore</i>	937
PECORARO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	937
Disegni di legge (Rinvio della discussione):	
Modifica dell'articolo 100 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. (2588)	938
PRESIDENTE	938
Assegnazione di lire 49.300.218 per la sistemazione delle spese postali, telegrafiche e telefoniche e per l'acquisto di blocchetti di disegni postali, effettuati nell'interesse dei servizi del Ministero delle finanze negli esercizi anteriori al 1956-57. (2589)	938
PRESIDENTE	938
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Elevazione del limite di importo delle aperture di credito, a favore dei funzionari delegati, disposte in applicazione della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, (2595);	
AIMI: Deroga all'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento degli impegni derivanti dall'applicazione delle legge 27 novembre 1956, n. 1367, (2301)	938
PRESIDENTE	938, 939
ZUGNO, <i>Relatore</i>	938, 939
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	939
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	939

La seduta comincia alle 9,30.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta, senza voto deliberativo, l'onorevole Angioy per la discussione della sua proposta di legge n. 1455 oggi all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata per la industrializzazione di Trieste (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2545).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata per l'industrializzazione di Trieste ».

Il Relatore onorevole Bima ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con la legge 7 dicembre 1951, n. 1572, fu consentita l'esenzione dall'I.G.E. per l'acquisto di materiali impiegati nel primo impianto degli stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati, che sarebbero sorti nel territorio dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo, Sgonico oppure nell'ampliamento, trasformazione e ricostruzione degli stabilimenti ivi esistenti, nonché per l'acquisto di macchinari destinati alla installazione permanente negli stabilimenti predetti. Nella relazione al disegno di legge, è detto che il citato provvedimento ha avuto però un limitato periodo di efficacia giacché, giusto quanto disposto dall'articolo 1 della medesima legge, è venuto a scadere alla data del 30 giugno 1960, e, poiché i motivi che determinarono l'adozione di questo trattamento agevolativo sussistono ancor oggi, se ne propone la proroga al 31 maggio 1969.

Il disegno di legge viene a noi dopo la approvazione da parte del Senato e la Commissione bilancio della Camera, nel suo parere, così si esprime: « Si esprime parere favorevole alle proposte agevolazioni fiscali in considerazione delle particolari condizioni in cui si è trovata a versare la zona beneficiaria, in considerazione altresì del fatto che ci si trova di fronte ad una semplice proroga di agevolazioni preesistenti ».

« Nell'inviare il suo parere, però, la Commissione ritiene di richiamare alla opportunità di un coerente ed univoco indirizzo legislativo in materia di agevolazioni fiscali a zone industriali ».

Ho voluto dare lettura del parere della Commissione bilancio perché non si tratta di

un parere puro e semplice ma di un parere, invece, ampiamente motivato, specialmente per quanto riguarda le considerazioni finali che si prestano veramente a un dibattito che sarebbe, credo, oggi più che mai necessario.

Il disegno di legge così come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento propone che i benefici fiscali per i nuovi impianti industriali che debbono sorgere nella zona industriale di Trieste, e che sono scaduti il 30 giugno 1960, vengano prorogati per un altro decennio. È proprio perché questa proroga sia senza soluzione di continuità, che l'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che l'efficacia del provvedimento abbia effetto retroattivo, vale a dire dal 1° luglio 1960.

Entrando nel merito del disegno di legge, vorrei soltanto sottolineare il parere che la Commissione bilancio esprime, specialmente nella parte finale in cui richiama la nostra Commissione ad un univoco indirizzo in materia di agevolazioni fiscali a zone industriali giacché l'esigenza e la necessità di promuovere delle zone di sviluppo industriale non sussistono soltanto per Trieste ma anche per altre località.

Ritengo che quanto raccomandato dalla Commissione bilancio meriti di essere attentamente considerato e valutato.

Una seconda osservazione: non ho qui presenti le conclusioni finali della Commissione presieduta dal senatore Paratore, Commissione che vorrebbe dare un indirizzo di carattere anche normativo e legislativo sulla applicazione dell'articolo 81, ma a me pare di aver letto che questa Commissione, nelle sue conclusioni, sancisca il principio che è necessaria la copertura non soltanto quando si tratti di provvedere a nuove spese, ma anche quando si tratti di minori entrate.

Naturalmente debbo riconoscere che questa non è la nostra competenza specifica, ma a me sembra, onorevoli colleghi, che questo rilievo meriti anche di essere sottolineato perché ci troviamo proprio di fronte ad un disegno di legge che contempla una minore entrata e che quindi, in questo caso, la indicazione della copertura sarebbe necessaria.

Vorrei anche aggiungere che praticamente ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che sancisce di fatto una proroga, limitata nel tempo, ma che, comunque, viene a stabilire il principio della indeterminatezza del godimento di certi benefici che sono apprestati per determinate e giustificate situazioni e che dovrebbero, quanto meno, essere limitati nel tempo e non essere oggetto di proroga.

Questo dico, onorevoli colleghi, perché ho l'impressione che da parte nostra vengano stabilite disposizioni di carattere generale che poi, specialmente noi appartenenti alla VI Commissione, o con provvedimenti di carattere governativo o con proposte di legge di iniziativa parlamentare, cerchiamo con il miglior nostro impegno di svuotare di quello che è il contenuto e l'indirizzo generale della norma.

Detto questo, e con i rilievi che poc'anzi ho formulato, in considerazione proprio del fatto che la zona di Trieste si trova in una particolare situazione, degna di ogni considerazione, per cui ritengo che le condizioni eccezionali in cui questa zona si trovava nove anni fa certamente perdurano ancora, proprio in questa considerazione, ma facendo voti perché quanto viene a noi detto dalla Commissione Bilancio che ci richiama alla necessità di un univoco e coerente atteggiamento legislativo in materia di agevolazioni fiscali, sia, per il futuro, tenuto presente, detto questo, propongo che questo disegno di legge, che fra l'altro è già stato anche approvato dal Senato, venga senz'altro approvato da questa Commissione della Camera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRILLI GIOVANNI. Per prima cosa devo rilevare che noi qui ci troviamo di fronte ad una situazione alquanto strana: il Governo si è fatto parte diligente troppo tardi! E questa sta diventando una normale consuetudine. Praticamente si attende che le agevolazioni accordate siano pervenute a scadenza e poi si interviene facendo ricorso a norme di carattere retroattivo. Mi pare sia questo un inconveniente che va segnalato. Perché, in molte altre occasioni, giustamente si è detto: non è prevedibile la retroattività di norme fiscali. E però il Governo, in sostanza, questo chiede qui alla Commissione Finanze e tesoro! Questo dimostra quanto meno la negligenza di certi uffici del Ministero delle finanze, degli uffici che sono alle dipendenze di tale dicastero. Si hanno scadenze di agevolazioni fiscali e si attende l'avvenuta scadenza per poi ricorrere alla retroattività, cosa che difficilmente viene concessa in altre situazioni!

Ma, non è tanto questa la eccezione che io voglio sollevare e sottolineare, anche se rilevante. C'è dell'altro.

Il problema di Trieste è una grossa questione. Intanto, le altre zone industriali che godono di analoghe agevolazioni o comunque similari a quelle di Trieste, vengono a tro-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1960

varsì sperequate rispetto a Trieste in questa materia. Seconda questione. Mi pare che le provincie limitrofe, specie quella di Udine, vengano danneggiate da questa misura, e mi sembra che, in altre occasioni, la questione sia già stata posta.

Ora, tutto questo mi induce a far presente agli onorevoli colleghi membri di questa Commissione, e specialmente ai membri del Governo, che il problema di Trieste è un altro. Trieste, è notorio, ha un'economia in uno stato di crisi quasi permanente. C'è un esodo che dura non da questo, ma dall'altro dopoguerra. I triestini vanno in tutto il mondo: Australia, Sud America e Nord America. Perché? Perché i Governi italiani, da quello fascista, anzi da quelli prefascisti del 1919, 1920, 1921, a quello fascista e a quelli di oggi, non hanno tenuto presente che Trieste è il polmone di sfogo del centro Europa. E, fino ad oggi, anche i Governi in carica in questi ultimi dodici anni hanno negato a Trieste la possibilità di essere il punto di transito del commercio che proviene dal vicino e dal lontano Oriente diretto al centro Europa. Ci sono di mezzo i rapporti con la Jugoslavia, specialmente con la Cecoslovacchia e, in parte, con l'Ungheria. Tanto è vero questo che merci destinate a Praga spesso e volentieri si instradano verso Amburgo. Perché il Governo ha fatto tardivamente o in misura incompleta quello che a Trieste serve per diventare quel porto che dovrebbe essere.

Ora, noi approveremo questo disegno di legge, anche se pervenuto in ritardo, anche se esso è la prova di una certa negligenza da parte del Governo per cui si fa ricorso alla retroattività. E però facciamo presente che occorre ben altro; non è con provvedimento di questo tipo che si rimedia alla situazione in cui versa la economia di Trieste. Occorre dell'altro e noi qui invitiamo il Governo a venire davanti a questa Commissione, o meglio ancora a tutta quanta la Camera, con qualcosa di più serio per quanto riguarda l'economia di Trieste e del suo porto!

ANGELINO PAOLO. Credo di ricordare che questa Commissione ebbe già ad esprimere parere favorevole sulla proroga di alcune agevolazioni fiscali per la zona industriale di Livorno, se non vado errato. Che poi questo provvedimento sia o meno giunto a buon fine non saprei dire. So che allora questa Commissione ebbe ad esprimersi favorevolmente. Quando erano state presentate qui diverse proposte di legge per la creazione di nuove zone industriali, per queste non si era

potuto procedere, ma, per la zona industriale di Livorno, se non vado errato, ci si era pronunciati favorevolmente in considerazione della particolare situazione in cui la città si era venuta a trovare in seguito alle distruzioni belliche. Ora, è vero che, come afferma l'onorevole Grilli, questa misura particolare può danneggiare altre città della Venezia Giulia, ma nulla vieta che altre città chiedano le stesse agevolazioni. E quindi se noi valutiamo la situazione veramente grave in cui versa Trieste — perché, se non per conoscenza diretta, tramite amici che spesso vi si recano, so che questa città non si è potuta ancora risolleverare dallo stato di depressione in cui è caduta in seguito agli eventi bellici e all'occupazione alleata — non possiamo non accogliere questo provvedimento. Per cui noi esprimiamo senz'altro parere favorevole alla approvazione del disegno di legge, così come faremo ogni qual volta si tratterà di alleviare la precaria situazione in cui versano zone particolarmente colpite dagli eventi bellici e dalla depressione economica!

MARZOTTO. Sono anch'io favorevole a questo provvedimento, però vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che esaminandosi un provvedimento del genere non potremmo né dovremmo noi dimenticare un'altra città nelle vicinanze di Trieste e che ha subito per lo meno gli stessi danni: Gorizia. Disporre un provvedimento così parziale nei confronti di una città in cui vivono cittadini della stessa regione, non è certamente una cosa atta ad incoraggiare coloro che vivono vicinissimi a Trieste, appunto nella città e nella provincia di Gorizia.

Comunque vorrei soltanto formulare un voto, cui spero si vogliano unire altri colleghi, per sollecitare il Governo, o magari l'iniziativa parlamentare, a presentare un analogo provvedimento, o un provvedimento quanto meno perequativo, anche per la città e per la provincia di Gorizia.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In rapporto alle osservazioni che sono state fatte vorrei brevemente far presente quanto segue. L'onorevole Bima, Relatore sul provvedimento in esame, nel dichiararsi favorevole — ed io lo ringrazio del parere che ha voluto esprimere come pure della propria opinione molto pertinente in materia — ha peraltro formulato una certa obiezione di fondo sulla materia relativa all'articolo 81, diciamo così da un punto di vista passivo più che da un punto di vista attivo; cioè più per possibili mancanze di entrate che per eventuali spese.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1960

Ciò anche in rapporto a quello che è stato il parere della Commissione Bilancio.

Vorrei far presente che mentre sono d'accordo sulla opportunità della unificazione legislativa del trattamento tributario delle zone industriali, per quanto specificamente attiene al disegno di legge in discussione, non credo che possono sorgere delle questioni di bilancio, perché è una disciplina che noi abbiamo già da dieci anni, questa del trattamento fiscale preferenziale della zona di Trieste, e quindi non vedo come ci potesse essere una entrata antecedente alla quale oggi noi dobbiamo rinunciare, né credo che si sia fatta da parte del Ministero delle finanze una previsione di entrata su questo gettito, dato che era nell'animo del Ministero delle finanze il rinnovo della autorizzazione al prosieguo delle agevolazioni fiscali. Con ciò mi pare di avere risposto ai problemi che si riferiscono all'articolo 81.

L'onorevole Grilli ha accennato a una specie di carenza legislativa, e in secondo luogo all'opportunità di esaminare il problema di Trieste nella sua interezza e organicità e non in maniera frammentaria. Questi sono i due problemi. Circa il secondo, non posso che dichiararmi d'accordo. Si tratterà di vedere come il Governo potrà prendere in considerazione in maniera opportuna e organica il trattamento della materia.

Per quanto riguarda la carenza di iniziativa legislativa, vale a dire la soluzione di continuità che si è creata, tanto che nel secondo articolo abbiamo dovuto retrodatare la validità del provvedimento in esame, vorrei far presente che è stata un po' subordinata alle vicende che hanno avuto luogo negli ultimi mesi, specialmente nei mesi estivi. In effetti il Consiglio dei ministri ha approvato, con una settimana di ritardo sulla data di cessazione della validità della disposizione, e cioè l'8 luglio, il rinnovo delle agevolazioni, ma poi è chiaro che l'iter legislativo ha portato un ritardo di altri cinque o sei mesi. In effetti non c'è stata una intenzionale perdita di tempo. È chiaro che sarebbe stato più opportuno non arrivare proprio alla soluzione di continuità, ma comunque il Governo è stato quasi al limite.

TREBBI. Quasi...

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dovete tenere presente che in questo momento io sto difendendo il Governo precedente, non l'attuale.

TREBBI. Il Governo è sempre Governo.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Voi potete fare un appunto al Go-

verno che è in carica per una sua deficienza, ma la questione è in questo caso differente.

Ringrazio l'onorevole Angelino per la dichiarazione di voto favorevole.

Per quanto ha detto l'onorevole Marzotto, vorrei fargli presente quanto segue: la zona franca di Gorizia fu creata il 1° dicembre 1948 con una legge che accordava l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile agli stabilimenti industriali tecnicamente attrezzati, ampliati e trasformati entro il 31 luglio 1957 per dieci anni dalla data di attivazione, ampliamento e trasformazione. Questo ultimo termine è stato prorogato al 31 dicembre 1966 con legge 11 dicembre 1957, n. 1226.

MARZOTTO. Queste misure servono a pochissime persone!

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ne terremo conto per quelli che potranno essere i provvedimenti per la zona di Gorizia. Desideravo far presente che il Governo aveva fatto quello che aveva potuto.

Non avrei altro da dire.

PRESIDENTE. Ho ricevuto un ordine del giorno, del quale do lettura e che reca le firme dei deputati Grilli Giovanni, Raffaelli, Trebbi e Rossi Paolo Mario:

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera dei deputati, accingendosi ad approvare il disegno di legge per proroghe delle agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata a favore dell'industrializzazione di Trieste,

invita il Governo

a prendere più vaste e organiche iniziative che valgano soprattutto a fare di Trieste il punto di transito del commercio con tutti i paesi dell'Europa centrale ».

Se me lo consentite, vorrei fare due brevissime osservazioni. Il provvedimento riguarda la zona industriale di Trieste, onorevole Grilli, e non il porto di Trieste.

Per quanto riguarda la regolamentazione del porto, qualche anno fa ce ne eravamo occupati, soprattutto nei riguardi dei costi rispetto ai porti concorrenti, e si erano tenuti presenti, discutendo allora, i porti concorrenti del mare del Nord per quei movimenti cui l'onorevole Grilli ha accennato.

Il problema che ci viene sottoposto riguarda le agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata a favore dell'industrializzazione di Trieste.

Se voi ricordate, quando abbiamo chiuso la passata legislazione, avevamo almeno una dozzina di provvedimenti, una serie numerosa

di proposte di legge, una delle quali tendeva a creare una zona industriale, e su quella strada si sarebbe arrivati a fare di tuttata l'Italia una zona industriale, perché il respiro che rimaneva al di fuori di quella possibilità era così breve, che sarebbe stato opportuno affrontare tutto il problema. Noi ci eravamo allora espressi in senso sfavorevole, tanto che nessuna di quelle proposte andò avanti, e nemmeno quelle di Livorno e di Massa, che avevano uno stato particolare. Tutte queste discipline particolari, e non soltanto relative a zone industriali, ma in generale ad agevolazioni eccezionali, dovrebbero fare oggetto di valutazione complessiva, globale, per riuscire a creare meno differenziazioni di quante se ne sarebbero andate a creare nel caso si fossero approvati i provvedimenti.

La portata del disegno di legge in discussione è modesta, perché in definitiva ci si chiede soltanto l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata, mentre la disciplina classica delle zone industriali contempla altre esenzioni, di cui forse la più importante ai fini degli impianti, oltre l'intervento attivo da parte del Governo, che si assume in questi casi di dover intervenire per la rinnovazione delle infrastrutture, sono l'abolizione dei dazi doganali per i materiali importati dall'estero e misure sulle imposte fisse per quanto riguarda il Registro, le ipoteche, ecc., e spesso si considera anche la sospensione, la non partecipazione al tributo diretto per alcuni anni. Quindi questo che riguarda Trieste è un caso limitato rispetto al complesso delle agevolazioni che in generale investono dal punto di vista tributario le zone industriali. Non è il caso di insistere, perché si andrebbe a finire in un campo così vasto, che il disegno di legge in discussione non considera. Invece il disegno di legge considera l'esenzione dall'I.G.E. per quanto riguarda i nuovi impianti che si vengono a creare nella zona industriale, che se non erro è una zona che si trova tra Trieste e Duino.

Detto questo, per precisare la portata del provvedimento, mi permetto ricordare alla Commissione che, per quanto è stato invocato dall'onorevole Bima circa la questione della copertura, il comitato di studio, presieduto dal senatore Paratore, ha terminato i lavori dando incarico al suo Presidente di stendere la relazione definitiva. Per quanto io sappia, tale relazione non è stata ancora comunicata. È vero che il senatore Paratore ha sempre sostenuto la tesi, in parte condivisa, che bisogna preoccuparsi non solo di coprire la mag-

giore spesa ma anche la minore entrata, ma nel caso particolare ritengo che le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario abbiano una loro validità, validità che non annulla quella delle osservazioni del senatore Paratore.

L'onorevole Relatore ha suggerito anche altre osservazioni circa un problema che non è mio desiderio affrontare ancora una volta perché dovrei ribadire il medesimo concetto più volte espresso.

FALETRA. Devo dire, signor Presidente, che, per quanto si riferisce al problema della copertura, rimango della opinione che quello che noi stiamo approvando, costituisce un precedente nel campo della possibilità di varare provvedimenti comportanti diminuzione delle entrate senza preoccuparsi della copertura.

Ella, signor Presidente, ha sottolineato questo aspetto lamentando che purtroppo non si può ancora disporre di un criterio univoco. È una realtà però che, quando si tratta di un provvedimento di iniziativa del gruppo di maggioranza, al principio base si passa sopra e si approva il provvedimento; viceversa, quando si tratta di provvedimenti di iniziativa del gruppo di opposizione, si trova ogni pretesto per non approvarli. Ho il dovere di lamentare circa i sistemi che si stanno seguendo ed in particolare sulla prassi secondo la quale, ogni qualvolta ci si trova di fronte ad una diminuzione di entrata, noi approviamo anche senza la copertura, dando così una interpretazione del tutto nostra all'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Per rispondere alle osservazioni del collega Faletra, devo dire che la risposta dell'onorevole Sottosegretario sull'argomento è stata esauriente. Nella fattispecie devo dire che il provvedimento, presentato all'approvazione della Camera fin dal 1° luglio scorso, spiegherà i suoi effetti, in attesa di una disposizione finale, nel campo delle agevolazioni fiscali.

FALETRA. Se non erro, l'onorevole Sottosegretario afferma in sostanza che è possibile approvare il provvedimento in quanto nel bilancio non è prevista una diminuzione di entrata. Questa affermazione, a mio parere, è discutibile perché non è possibile provvedere ad una diminuzione di entrata senza provvedere al tempo stesso...

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei aggiungere qualche precisazione al mio pensiero, interpretato del resto in maniera corretta dall'onorevole Presidente.

Per tranquillizzare il collega Faletra aggiungo che, qualora dovessero essere presentati provvedimenti con i quali ci si preoccupasse soltanto di rinnovare o prorogare una certa legge a scadenza fissa, il problema di cui ci stiamo occupando si porrebbe egualmente, proprio come si è verificato in questo caso per il Governo.

FALETRA. D'accordo, onorevole Sottosegretario, su queste sue precisazioni; tuttavia a me pare di comprendere che ella non si impegna sul principio!

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata a favore dell'industrializzazione di Trieste, previste dall'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1572, sono rinnovate fino al 31 maggio 1969.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1960.

(È approvato).

È stato presentato, a firma dell'onorevole Marzotto, il seguente altro ordine del giorno:

« La VI Commissione finanze e tesoro, nell'approvare il disegno di legge n. 1175, agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata per la industrializzazione di Trieste,

fa voti

perché a tale opportuno provvedimento facciano seguito altre misure intese a vitalizzare la limitrofa provincia ed il capoluogo di Gorizia ».

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo può accogliere l'ordine del giorno Marzotto ed accetta quello presentato dai deputati Grilli Giovanni ed altri soltanto come raccomandazione.

GRILLI GIOVANNI. Nella passata legislatura, onorevole Sottosegretario, si è parlato (se ne discusse in Aula e nella competente Commissione) dei problemi e della situazione in cui versa la città di Trieste.

Accennerò brevemente alla situazione triestina: Trieste è il porto naturale dell'Austria,

della Cecoslovacchia, di una parte dell'Ungheria e perfino della Germania meridionale. È necessario, quindi, che il Governo adotti con la massima urgenza i provvedimenti necessari perché quella città sia posta in condizione di adempiere a questa sua naturale funzione. Bisogna riconoscere che il Governo ha costruito in quella città fabbriche e cantieri di lavoro; ma non è tutto: il problema è un altro. Oggi la città di Trieste versa nella condizione in cui si trova proprio perché il Governo non si è mai voluto impegnare a fare quanto gli è stato chiesto per cui ormai essa è destinata inevitabilmente a decadere sempre più.

Per tutti questi motivi vorrei impegnare, attraverso l'accoglimento dell'ordine del giorno, il Governo ad operare sollecitamente per il miglioramento di quella città.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Marzotto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Grilli Giovanni ed altri.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Marzotto, relatore sulle proposte di legge n. 1455 e 1840, dovendosi fra non molto assentare, mi ha pregato di svolgere prima la relazione sui due provvedimenti citati. Se non vi sono osservazioni può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Angioy ed altri: Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di medaglia d'oro al valore militare (1455) e dei deputati Longo e Lizzadri: Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di medaglia d'oro al valor militare e ai familiari dei caduti insigniti dell'alta decorazione (1840).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Angioy, Grilli Antonio, Roberti, Romualdi e Sponziello: « Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di medaglia d'oro al valore militare »; e dei deputati Longo e Lizzadri:

« Concessione di una pensione straordinaria a vita ai decorati di medaglia d'oro al valor militare e ai familiari dei caduti insigniti dell'alta decorazione ».

Prego l'onorevole Marzotto, relatore delle due proposte di legge, di voler riferire.

MARZOTTO, *Relatore*. Le proposte di legge al nostro esame si ispirano a motivi così altamente ideali che non possono non trovare d'accordo tutti i membri della Commissione. La legge 27 marzo 1953, n. 259 sull'aumento dei soprassoldi per le medaglie al valor militare, tuttora vigente, stabili, all'articolo 1, che tali soprassoldi venissero in futuro denominati « assegni » e fossero reversibili eventualmente — in futuro — a favore dei familiari superstiti. Detta legge determinò i nuovi assegni nelle seguenti misure annue: lire 5000 per la medaglia di bronzo; lire 12.500 per la medaglia d'argento; lire 40.000 per la medaglia d'oro.

La proposta di legge in esame vorrebbe che alle medaglie d'oro attualmente viventi (che secondo i calcoli risultanti dalla relazione sono 118 in tutto) venisse corrisposta, per ragioni di alta giustizia ed eticità nazionale, oltre l'assegno previsto dalla legge 27 marzo 1953 n. 259, una pensione straordinaria a vita di un milione di lire annue.

Mi viene detto dal presentatore della proposta di legge n. 1455, che per pensione si intende assegno personale a vita non trasmissibile. Occorre quindi che loro diano alla dizione di « pensione » questo significato. La proposta in esame, oltre a soddisfare un principio morale, andrebbe incontro alle pratiche esigenze dei più valorosi benemeriti della patria, i combattenti, alcuni dei quali sembra che vivano oggi in condizioni di indigenza.

Riferendosi al « regio viglietto » del 1833 col quale furono istituite le medaglie d'oro e d'argento al valor militare, l'articolo 1 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, stabili che: « le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando ad un tempo lo spirito di emulazione negli appartenenti alle forze militari ». A secondo dell'entità dell'atto di valore compiuto determinata dagli elementi che lo costituiscono, si commisura il grado della decorazione concessa. Di qui discende la considerazione che la funzione delle decorazioni al valor militare è quella di esaltare gli atti di eroismo, segnalarne gli autori, suscitare l'emulazione, perché la coscienza popolare ha in sé sentimenti

tali per cui riconosce questi insigniti degni di pubblico onore e profondamente li ammira e rispetta. Col soprassoldo o assegno che si concede agli insigniti di queste decorazioni, non si vuole certo convertire in vile moneta il valore di un atto che essi hanno compiuto, — il che significherebbe svilirne l'essenza — ma simbolicamente si intende far presente che la Patria non dimentica quell'atto di amore e di coraggio. A parte ciò è chiaro che quando l'atto stesso abbia portato a conseguenze di invalidità, inabilità, danno in genere alla persona, è stabilita, come risarcimento almeno parziale, una pensione vitalizia: tale è appunto la funzione delle pensioni di guerra.

Ciò premesso, l'opportunità della proposta in esame che aggiungerebbe all'assegno una pensione di un milione di lire annue per i soli insigniti di medaglie d'oro tutt'ora viventi, mi sembra discutibile per i seguenti motivi: 1) L'entità economica notevole degli assegni annui connessi con la decorazione darebbe alla concessione della decorazione stessa il carattere prevalente di ricompensa pecuniaria; il che non è nello spirito con il quale finora si è inteso concedere tali decorazioni. 2°) La limitazione della pensione straordinaria alle sole medaglie d'oro susciterebbe probabilmente la giustificata reazione degli altri decorati, specialmente degli insigniti di medaglie d'argento, che si vedrebbero nettamente separati dalla categoria superiore in conseguenza di un trattamento sostanzialmente diverso in luogo della attuale, più logica, differenza di sola misura nello stesso tipo di beneficio.

Non bisogna dimenticare che certi atti di valore molto simili, a volte possono dar luogo ad una decorazione massima a volte, altre ad una decorazione minore, a seconda del modo e delle persone da cui sono stati osservati. Si tratta, quindi, di differenze di grado e non « di sostanza » onde anche la ricompensa relativa dovrebbe essere di grado diverso ma sempre dello stesso genere.

È, infine, da tener presente la situazione in cui verrebbero a trovarsi i decorati dell'ordine militare d'Italia. Ricordiamo a proposito che di tali decorazioni vengono ad essere insigniti gli ufficiali superiori particolarmente distintisi per le campagne di guerra ed operazioni in genere di alta strategia, condotte con esito felice. Esse danno diritto ad usufruire d'una pensione annua a tutt'oggi fissata nelle seguenti misure dalla stessa legge 27 marzo 1953, n. 259.

lire 35.000 per il grado di cavaliere;
lire 40.000 per il grado di ufficiale;

lire 45.000 per il grado di commendatore;

lire 50.000 per il grado di grande ufficiale;

lire 55.000 per il grado di gran croce.

Si avrebbe quindi l'assurdo che i gradi di commendatore, grande ufficiale e gran croce, ai quali, data la natura e il valore della onorificenza stessa, la legge attribuisce una pensione superiore all'assegno di medaglia d'oro, verrebbero ad essere assolutamente sviliti nei confronti di questa ultima decorazione. Il che sarebbe in contrasto con il tradizionale principio, sempre seguito in passato, della superiorità delle ricompense per alti meriti militari rispetto a quella per atti individuali di valore.

La limitazione di tale pensione alle sole medaglie d'oro viventi non trova davvero alcuna giustificazione, tale non potendo considerarsi, di fronte al paese, quella della economia di bilancio. Non si può certo sostenere che la Patria debba estrinsecare in misura maggiore la sua gratitudine verso le medaglie d'oro viventi che verso quelle alla memoria, né che le une siano più degne di onore delle altre. Né infine si può presumere che i superstiti delle medaglie d'oro defunte versino in condizioni economiche migliori delle medaglie d'oro viventi.

In realtà le medaglie d'oro viventi non possono che trovarsi in una delle seguenti situazioni: o a causa del loro atto di valore hanno subito danno alla persona ed allora usufruiscono già di pensione di guerra a seconda del grado della loro inabilità; o non hanno subito danno alcuno e in questo caso è normale che esse traggano dalla loro attività civile le basi del loro sostentamento.

I famigliari delle medaglie d'oro defunte possono trovarsi invece in condizioni obiettivamente più difficili, specie se il loro congiunto è deceduto per fatto non attribuibile a causa di guerra.

Per le sopra esposte ragioni non ci sembra che, così come sono state formulate, le proposte meritino accoglimento. Le ragioni morali che l'hanno ispirate e che sono da condividersi, potrebbero, invece, trovare più opportuna e giusta soddisfazione in una proporzionale rivalutazione degli assegni e pensioni a favore di tutte le categorie di decorati al valor militare e dell'ordine militare di Italia.

Questo è il voto che modestamente, come Relatore, vorrei fare ma che non fa mutare il mio parere sulle proposte di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BIMA. Desidererei conoscere il parere della Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Non è pervenuto il parere della Commissione Bilancio e d'altro canto il termine regolamentare è già trascorso da lungo tempo.

BIMA. Se non vi è un parere, vuol dire che l'articolo 2 della proposta di legge ha una sua validità.

PRESIDENTE. Non significa che abbia una validità; questa validità è determinata anche dal nostro comportamento. In modo particolare in un provvedimento come il presente in cui la passività deve essere giudicata dal bilancio del tesoro, è evidente che noi siamo competenti per il controllo della situazione del bilancio del tesoro sul quale chiediamo lo stanziamento. Evidentemente bisogna che ci sia un equilibrio. D'altro canto non dobbiamo obbligatoriamente attendere il parere della Commissione Bilancio; anche per essa vale la regola generale che allo scadere del termine fissato vi deve essere il parere e se questo parere non è stato dato, il Presidente può porre all'ordine del giorno il provvedimento e deliberare, magari anche una sospensione come mi pare poter prevedere sarà il risultato della discussione delle due proposte.

BIMA. Possiamo quindi discutere il provvedimento, prescindendo dal parere della Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Trascorsi i termini regolamentari il parere non è obbligatorio, altrimenti si sarebbe dovuto stabilire che nessuna proposta o disegno di legge potesse essere discusso se non in presenza del parere della Commissione Bilancio. A me sembra comunque che, con o senza il parere, esista sempre una nostra competenza di merito perché non è concepibile che la nostra Commissione autorizzi l'iscrizione in bilancio di un capitolo di spesa che non abbia copertura. D'altro canto, poi, il provvedimento qualora venisse inviato all'altro ramo del Parlamento dove la discussione è resa più facile dal fatto che esiste una sola Commissione finanziaria e infine, se venisse data l'approvazione anche dalla competente Commissione del Senato una volta che il provvedimento fosse trasmesso alla firma del Presidente della Repubblica incorrerebbe, essendo privo di copertura nel rinvio alle Camere, come già è accaduto per il provvedimento riguardante i commercianti, perché il Parlamento non si era preoccupato della copertura. E, questa, un po' la respon-

sabilità di tutto il Parlamento, la responsabilità, credo, di tutti i deputati, della Camera nel suo insieme e delle Commissioni che agiscono per conto del Parlamento quando sono adunate in sede legislativa o in sede referente.

Mi pare si tratti di osservazioni di buon senso che ogni membro della Commissione può accettare.

ANGIOY. In occasione del centenario dell'Unità d'Italia, il Governo ha preso molte iniziative di vario genere per dare un significato ed una risonanza a queste celebrazioni, iniziative che hanno tutte richiesto un qualche onere finanziario ed un certo sforzo da parte del bilancio dello Stato.

A me è sembrato che una iniziativa che valesse a dare un segno concreto di tangibile riconoscimento ad una categoria di cittadini che, per la loro tradizione rispecchiano molti dei significati della nostra lotta per l'Unità nazionale, fosse una iniziativa opportuna.

In questo quadro di celebrazioni ho ritenuto quindi di dover presentare, con altri colleghi, un progetto di legge. Ad esso ha fatto seguito un'altra proposta di legge più estesa, ma sempre mirante allo stesso scopo.

Voglio precisare un primo aspetto, illustrato dall'onorevole Relatore. La mia proposta e quella del collega Lizzadri precedono quella del collega Guerrieri Filippo relativa alla rivalutazione degli assegni e ricordo alla Commissione che, quando si discusse tale proposta di legge, la Commissione competente espresse l'opinione che, qualunque potesse essere il giudizio sulla rivalutazione dei soprassoldi di medaglia, implicava una ripetizione in queste proposte di legge che si presentavano a parte.

Tra la mia proposta di legge e quella degli onorevoli Longo e Lizzadri vi è una differenza. Io ho chiamato nella mia proposta, « pensione » — non trovando allora un termine più idoneo — l'assegno che veniva dato alle medaglie d'oro. Ma, per una serie di considerazioni, alcune delle quali espresse qui dal Relatore, onorevole Marzotto, si è voluto poi limitare al minimo questa concezione della « pensione » chiamandola « assegno », cioè a dire un assegno che fosse devoluto alla persona decorata di medaglia d'oro, sia come riconoscimento di merito di carattere generale e non dell'atto di valore singolo, sia anche per ragioni di analogia. Infatti mi sono reso conto anch'io che la dizione « pensione » poteva prestarsi ad estensioni analogiche ed estensive che avrebbero imposto problemi

quali quelli espressi qui dall'onorevole Marzotto.

Quanto alla valutazione, non sono dell' avviso che si possa con tanta facilità fare della valutazione analogica o di gradualità fra medaglia d'oro, medaglia d'argento, medaglia di bronzo e Ordine militare d'Italia, perché nella opinione, nella estimazione pubblica, la medaglia d'oro, prescindendo dalla circostanza in cui è stata assegnata, la ricompensa in oggetto ha un precipuo e particolare significato di qualità che è in definitiva un significato di rappresentanza; rappresenta cioè l'« eccellenza » di qualità che non sono puramente militari, ma di carattere morale che vengono simboleggiate e rappresentate in un singolo individuo. Del resto sempre si è stabilito, in passato, che non esistesse una misura differenziatrice, ma semplicemente la ragione della definizione di eccellenza attribuita ad alcuni uomini che avessero compiuto atti di valore destinati poi normalmente a sparire come atti in sé, ma ormai passati alla storia come segni di atto di valore civico e nazionale.

Quindi, come si vede, io sono alieno dalle dissertazioni sul significato di Ordine militare di Savoia o altro rispetto alla decorazione di medaglia d'oro o d'argento, vale a dire chi abbia compiuto un atto di valore valutabile un quarto o un quinto di quello della medaglia d'oro.

Io penso che noi dobbiamo dare, come Parlamento, a questa ricompensa al valore, il significato originario, cioè a dire di un riconoscimento, così come si è fatto per altre categorie di cittadini benemeriti. Abbiamo molte volte dato attestati di benemerenzia non tanto per atti di valore quanto perché gli atti in questione rappresentavano fatti avvenuti. E questo il caso, per citare esempio, di eredi di eminenti personalità politiche che hanno largamente servito la nazione in passato, cui abbiamo dato questo riconoscimento tangibile soltanto per questo significato!

Ora, non v'è dubbio che molte di queste medaglie d'oro debbono trascinare questa loro « eccellenza » in condizioni economiche deprecabili. Noi tutti sappiamo che ce ne sono che girano vendendo bidoni di d.d.t. od altro ai vari enti assistenziali provinciali, ecc., perché non sono in grado di mantenere quel certo tenore di vita. E, così lasciando noi le cose, esponiamo noi stessi ad un severo giudizio, perché quando i cittadini vedono queste persone che hanno ben meritato dalla Patria, dover trascinare la loro grama esistenza, dobbiamo riconoscere che in realtà dimostriamo

di non dare affatto a questo loro atto, consistente nell'essersi sacrificati per la Patria, il significato che dobbiamo dare.

Intendiamoci bene, io sono d'accordo con la interpretazione estensiva che viene data nella proposta di legge dell'onorevole Lizzadri, e sono d'accordo quindi che, ove il bilancio dello Stato lo consenta, non vi sia alcuna eccezione da sollevare circa la legittimità della richiesta degli eredi o dei familiari di medaglie d'oro defunte o delle medaglie d'oro che hanno avuto questo riconoscimento postumo. E però, limitandomi alla mia proposta di legge, faccio osservare che l'onere massimo potrebbe essere di un paio di centinaia di milioni all'anno. E debbo dire anche che sarebbe questo uno dei pochi oneri che, una volta iscritti a bilancio, si rivelerebbero decrescenti. Basti pensare, al riguardo, al numero dei decorati di medaglia d'oro deceduti nel corso degli ultimi dieci o dodici anni. La mia proposta quindi, non contemplando la reversibilità, una volta iscritto a bilancio questo onere modestissimo, si avrebbe la certezza che andrebbe gradualmente estinguendosi. Perché, infatti, se si limita la pensione o assegno straordinario alla persona e alla vita, è logico che cessa ad un certo momento l'onere.

Quindi, per queste considerazioni, a me pare che la mia proposta di legge meriti l'attenzione di questa Commissione. E vorrei anche pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di voler esprimere il parere del Governo al riguardo. Non nel quadro, ripeto, di una situazione complessiva, ma proprio per dargli quel preciso significato cui accennavo poc'anzi, cioè a dire il significato che, a questa categoria che assume in sé determinati valori, noi qui diamo questo tangibile riconoscimento!

TERRAGNI. Ho seguito, credo abbastanza attentamente, l'onorevole Marzotto, durante la sua relazione su questo provvedimento, e debbo dire che non solo ne condivido le opinioni ma, per quelli che possono essere i miei sentimenti, io penso che al di sopra di tutte le medaglie, stia il Milite Ignoto! Il Milite Ignoto che è, apparentemente, senza gloria specifica, ma che assomma in sé tutti gli eroismi, tutte le glorie, tutti i supremi momenti di dedizione alla Patria fino al sacrificio supremo!

Io onoro tutte le medaglie. E però, pur ammesso — io, almeno, sono di questo parere — che non sempre e non tutti gli eroismi di pari grandezza sono premiati con le medaglie, al di sopra degli eroismi dei vari decorati al valore, io resto ammirato dell'umile, il più

umile dei soldati che, direi anche senza una conoscenza precisa dello scopo di una guerra, andava e soffriva in silenzio, sereno, dando prova di una generosità eroica ogni giorno; e andava a morire solo obbedendo a un capitano o a un tenente che gli diceva: bisogna andare avanti, anche se si muore! Colui che è morto solo obbedendo per me — è un mio modo di pensare; in questo momento io dico quello che penso — è il più grande dei figli della nostra Patria!

Naturalmente il bisogno è un problema.

Vi sono delle famiglie bisognose, se vi sono individui bisognosi. Determinate forme di provvidenze al riguardo non mancano e, se del caso, occorre trovarne altre. Ma, mettere da un lato l'eroismo e dall'altro i « marenghi », non mi pare opportuno per nessuno, nemmeno per le medaglie d'oro. Questo, senza tener conto di quella considerazione, che per altro io condivido e approvo, per cui, ove si volesse proprio, porre su un piano di assistenza economica l'eroismo riconosciuto e tutte quelle altre ragioni interferenti di una guerra e di sacrifici vissuti, allora il problema diventerebbe di una tale ampiezza che, evidentemente, non è prevista né nella relazione né in questo ragionamento.

Vi sono vedove povere, vi sono individui poveri? Si trovino per essi i danari, anche se questo non è facile. Io non pongo qui una questione di danaro. Ma, non è utile mettere in discussione gli eroismi specifici e così via, che non possono far altro, come giustamente e molto obiettivamente ha prima di me manifestato l'onorevole Relatore, che suscitare altri sentimenti di disappunto, altre richieste e rivalutazioni che non farebbero che portare il sacrificio e il valore su un piano essenzialmente economico. Chè, d'altra parte, tutti coloro i quali hanno vissuto un simile sacrificio, anche eroico, non intendono certo porre sulla bilancia il loro sacrificio con un peso diverso!

BIMA. Volevo dire solo poche cose. Sostanzialmente sono d'accordo con il Relatore e con quanto ha detto l'onorevole Terragni. Queste proposte di legge ci mettono in difficoltà, anche perché noi avvertiamo che dal punto di vista morale indubbiamente il problema sarebbe senz'altro proponibile, e credo che le buone intenzioni e lo spirito che hanno animato queste proposte di legge meritino di essere sottolineati. Senonché, e qui concordo col Relatore, noi il problema lo abbiamo affrontato da un punto di vista generale proprio con la proposta dell'onorevole Guerrieri, con la quale si è voluta adeguare

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1960

al valore attuale della moneta l'estrinsecazione materiale di questo riconoscimento di carattere morale. Io ho qui davanti la proposta di legge dell'onorevole Angioy, e naturalmente ogni proposta di legge risente sempre di qualche considerazione di carattere personale. Il collega Angioy insiste nella sua proposta di legge e sottolinea che ci sono molti decorati al valor militare che non hanno vita facile, in rapporto anche alle loro malferme condizioni di salute e anche in rapporto all'età sono spesso costretti ad attività non consone con l'alta onorificenza di cui sono insigniti.

Dico che se veramente queste situazioni esistono, noi dobbiamo approntare uno strumento legislativo *ad hoc*. Non in questa legislatura, ma nella passata, noi abbiamo approvato anche delle leggi con le quali venivano concesse pensioni straordinarie proprio per venire incontro a particolari esigenze. Generalizzare il caso significa anche creare una disarmonia con quello che è il concetto di pensione di guerra, la quale pensione di guerra non prescinde mai dal requisito del bisogno e anche dell'età. Accettando la proposta di legge in discussione verremmo a snaturare tutto un indirizzo di carattere legislativo, al quale noi ci siamo sempre uniformati e creeremmo anche un precedente che sarebbe veramente pericoloso, oltre a materializzare troppo — e questo l'onorevole Terragni lo ha messo in rilievo e io mi associo con lui — oltre a volere in tutti i casi concretizzare finanziariamente quello che è stato un atto di valore di carattere patriottico e morale, che non può assolutamente materializzarsi in questo modo.

Per queste ragioni, anche di disarmonia e di snaturamento del concetto tradizionale della pensione di guerra, io sono favorevole a quello che è stato detto dal Relatore e dall'onorevole Terragni, e vorrei invitare l'onorevole Angioy e gli altri proponenti nel senso che se veramente ci sono dei casi ben chiari, specifici, circostanziati, si facciano avanti con quegli strumenti legislativi di cui ci siamo già serviti in passato, come la pensione straordinaria.

GRILLI GIOVANNI. Io stento a rendermi conto della posizione dell'onorevole Terragni e anche dell'onorevole Bima. Personalmente mi sento di essere alieno da ogni retorica. Ma noi non siamo davanti a fatti retorici, ma davanti a una realtà di uomini, i quali hanno dato al Paese degli esempi luminosi.

In una delle relazioni vedo che durante la prima guerra mondiale, che durò quattro

anni, non furono concesse neanche ottanta medaglie d'oro. In tutto, mi pare che le medaglie d'oro viventi siano centodiciotto. Purtroppo quasi tutti abbiamo vissuto episodi di guerra, o al fronte o nelle retrovie.

Dal 1911 a oggi abbiamo vissuto cinque guerre in Italia, con un milione di caduti e forse più. Mi pare che si debba convenire che chi ha avuto la medaglia d'oro ha compiuto fatti eccezionali.

TERRAGNI E ai morti ?

GRILLI GIOVANNI. Ai morti e ai vivi.

Non possiamo onorare moralmente una persona e poi non sollevarla con nessuna provvidenza. No. Stabiliamo che chi ha compiuto un atto eccezionale nella vita abbia anche un riconoscimento, oltre che morale, anche materiale, adeguato all'azione che egli ha compiuto. E non lo sminuisce. Si sminuisce un eroe quando va a vendere saponette ai droghieri, o una vedova di eroe quando va a lavare i panni per la signora del piano di sopra.

Ripeto, io non sono retorico; la retorica esula un po' dalla nostra posizione mentale; tuttavia, quando una cosa c'è, c'è. Va riconosciuta, va accettata, e quando una cosa è di quel genere, va glorificata anche in modo più concreto, più vivo, per cui questa gente, la cui azione è stata di grande efficacia per il Paese, mi preme che debba essere ricordata. Non è una cosa nuova. Mi consta che in America, in Francia, in Inghilterra, nell'Unione Sovietica, questi decorati hanno riconoscimenti materiali. Noi vogliamo tutto appiattire? Vogliamo ridurre l'uomo di eccezione alla stregua dell'uomo normale? No. Non sono di questo avviso. Credo che vadano accettate le proposte di legge!

La proposta di legge degli onorevoli Longo e Lizzadri, che si discute insieme a quella dell'onorevole Angioy e altri, ha qualcosa di diverso, cioè prevede la reversibilità della pensione a favore della vedova e degli orfani, in misura ridotta della metà. C'è un'altra innovazione: quando la decorata è una donna, e questa viene a mancare, la pensione spetta ai figli.

Si tratta, onorevoli colleghi, di una innovazione che deve tener conto del fatto che le donne ormai sono entrate nell'agone sociale e vorrei dire storico. Ecco perché mi sembra che il beneficio vada esteso anche alle donne.

Per quanto riguarda la proposta formulata dall'onorevole Relatore, cioè di estendere il provvedimento anche ad altri decorati, sia pure in misura minima, non abbiamo niente in contrario. Ma non vorremmo che ciò

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1960

potesse essere di ostacolo all'approvazione del provvedimento. Approviamolo così com'è e l'onorevole Marzotto presenti da parte sua un'altra proposta di legge che risolva il problema.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'onorevole Marzotto nella sua relazione ha fatto riferimento ad un provvedimento di iniziativa parlamentare, recentemente approvato dalla Commissione difesa della Camera, provvedimento che rivalutava in vigore per la categoria dei decorati di medaglia.

Devo dire — e questa non è certamente una osservazione che vuole suonare diminuzione della competenza della Commissione finanze e tesoro perché il sottoscritto, prima di assumere incarichi di Governo, ne faceva parte — che l'assegnazione delle proposte di legge Angioy ed altri e Longo e Lizzadri alla competenza primaria di questa Commissione è cosa che fa per lo meno riflettere. I discorsi che noi abbiamo sentiti in questa sede, le osservazioni che sono state avanzate partono tutti da una constatazione di valutazione del problema di una determinata categoria di cittadini, la cui soluzione spetta senza dubbio al Parlamento ma più specificamente ad una delle Commissioni che, vorrei dire, per definizione potrebbe meglio valutare le esigenze della categoria.

Il fatto che a un certo punto la Commissione difesa della Camera abbia avuto in esame una proposta di legge che riguardava proprio una regolamentazione di questa materia — chiedo scusa se parlo in termini che potrebbero sembrare molto piatti in relazione a dei soggetti verso i quali va la nostra ammirazione e la nostra gratitudine — il fatto, ripeto, che la Commissione difesa sia già stata investita di questo problema, nella sua concretezza, sta a testimoniare, a mio avviso, che non si è voluto innovare nel sistema attualmente in vigore, che stabilisce un riconoscimento finanziario, sia pure modesto, per chi ha compiuto particolari atti di valore, vale a dire l'indennità di soprassoldo, che è stata recentemente adeguata.

Per questi motivi vorrei pregare gli onorevoli componenti la Commissione di esaminare il problema nella sua interezza. Non faccio questione di oneri di bilancio perché in questo caso dovrei dire che, se è esatto che l'impostazione del problema prevista dalla proposta di legge Angioy ed altri comporta per il bilancio un carico molto modesto, altrettanto non può dirsi per quella Longo e Lizzadri. Nel caso della proposta di legge

Angioy ed altri si tratta di 118 persone viventi; nel caso dell'altra proposta si tratta di 1205 titolari. In quest'ultimo caso il problema comincerebbe ad avere una dimensione di natura finanziaria tale da richiedere — alla luce delle considerazioni fatte dall'onorevole Presidente quando l'onorevole Bima richiedeva il parere della Commissione bilancio — una decisione netta da parte della Commissione.

Ma il problema si pone sotto un'altro aspetto. Oggi come oggi la materia è regolata da norme — lo ha ricordato l'onorevole Relatore come l'onorevole Angioy — che prendono le mosse da una regolamentazione del 26 marzo 1833. Recentemente, quindici giorni addietro, la Commissione difesa ha esaminato il problema nella sua interezza e non ha ritenuto — per una serie di considerazioni che possono essere anche quelle espresse dai colleghi Bima e Terragni — di innovare in questo sistema. E ciò è avvenuto in una Commissione parlamentare dove più vive e più pressanti possono essere le preoccupazioni, le esigenze e le aspirazioni di una determinata categoria.

Data questa situazione, anche per non affrontare un problema che nel suo complesso presenta degli aspetti, non dirò estranei, ma comunque complessi e connessi con la competenza di altra Commissione, vorrei pregare, signor Presidente, tutta la Commissione di aderire alla proposta formulata dal collega Marzotto di rinvio della discussione, affinché il problema possa essere esaminato nella sua complessità sempre tenendo presente quel valore morale e civico, che è alla base delle due proposte di legge.

PRESIDENTE. La necessità di un rinvio diventa sempre più evidente anche perché è indispensabile ormai sentire il parere anche della Commissione difesa, oltre a quello del bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri: Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (1646-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri: «Ricono-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1960

scimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali », modificata dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Napolitano Francesco, Relatore, ha facoltà di riferire.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il provvedimento riguardante il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali è stato approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 22 giugno scorso dopo un vivace dibattito. Il testo da noi trasmesso è stato emendato dal Senato, ma tutti gli emendamenti introdotti sono di natura formale ad eccezione di quello incluso nell'articolo 16 che riguarda l'entità dei contributi che ogni iscritto è tenuto a versare per la costituzione del fondo previdenziale.

Per concludere, invito tutti gli onorevoli colleghi a voler approvare senza alcuna modifica il nuovo testo formulato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

TITOLO I.**OGGETTO DELLA PROFESSIONE****ART. 1.**

Agli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione doganale vigente, è riconosciuta competenza tecnica professionale nelle materie: fiscale, merceologica, valutaria e quanto altro si riferisce al campo doganale.

Il Senato lo ha così modificato:

TITOLO I.**OGGETTO DELLA PROFESSIONE****ART. 1.**

L'attività degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

TITOLO II.**TITOLO
ED ESERCIZIO PROFESSIONALE****ART. 2.**

Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente.

Nessuno può essere ammesso alla professione di spedizioniere doganale se non è iscritto nell'apposito albo professionale.

Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo del segreto professionale. Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali.

Il Senato lo ha così modificato:

TITOLO II.**TITOLO
ED ESERCIZIO PROFESSIONALE****ART. 2.**

Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente.

La nomina a spedizioniere doganale dà diritto all'iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione è obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale.

Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo del segreto professionale. Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Lo spedizioniere doganale non può, senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio.

Il Consiglio dell'albo compartimentale delegherà a turno fra gli iscritti, uno o più

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1960

spedizionieri doganali accreditati presso le dogane perché prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi ecc.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Lo spedizioniere doganale non può, senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio.

Il Consiglio dell'albo compartimentale delegherà, a turno fra gli iscritti, uno o più spedizionieri doganali accreditati presso le dogane perché prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi e simili.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato al titolo III il seguente sottotitolo: « L'Albo compartimentale ».

Il Senato ha creduto di sopprimerlo.

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(È approvata).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

TITOLO III.

ALBI PROFESSIONALI

ART. 4.

Nelle sedi di Compartimento doganale è istituito l'albo degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane.

Il Senato lo ha così modificato:

TITOLO III.

ALBI PROFESSIONALI

ART. 4.

Nelle sedi di Compartimento doganale è istituito l'albo compartimentale degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane.

L'albo nazionale risulta dall'insieme degli albi compartimentali. Esso è formato a cura del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

L'iscrizione all'albo vincola lo spedizioniere doganale a non esercitare alcuna altra professione all'infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, di spedizioniere, ai sensi dell'articolo 1737 del Codice civile, e di vettore.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Gli iscritti all'albo nazionale debbono corrispondere una quota annua necessaria a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali.

Un regolamento fisserà la misura delle quote e le modalità per la gestione amministrativa.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato all'articolo 7 il seguente titolo: « L'Albo nazionale ».

Il Senato ha ritenuto opportuno sopprimerlo.

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(È approvata).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

« L'albo nazionale degli spedizionieri doganali risulta dall'insieme degli albi compartimentali. È formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze ».

Il Senato lo ha così modificato:

« L'iscrizione all'albo vincola lo spedizioniere doganale a non esercitare alcuna altra professione all'infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1960

commercio, industria e agricoltura, di spedizioniere, ai sensi dell'articolo 1737 del Codice civile, e di vettore».

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Gli articoli 8, 9, 10 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

« Ogni Consiglio compartimentale fisserà i corrispettivi alla tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali. Non è consentito che per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali, siano comunque praticati corrispettivi che svincolino superino quelli fissati dal Consiglio.

Le eventuali controversie attinenti la tariffa delle prestazioni professionali dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio compartimentale ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Ogni Consiglio compartimentale delibera i corrispettivi per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali da proporre al Consiglio nazionale per la redazione della tariffa.

Non è consentito che per le prestazioni degli spedizionieri doganali siano, comunque, praticati corrispettivi, inferiori o superiori a quelli approvati dal Consiglio nazionale.

Le eventuali controversie attinenti alla applicazione della tariffa delle prestazioni professionali dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio compartimentale ».

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

« Il Consiglio compartimentale può adottare nei confronti degli iscritti all'albo i seguenti provvedimenti:

- a) il richiamo;
- b) l'ammonizione;
- c) la censura;
- d) la sospensione temporanea dall'albo;
- e) la cancellazione dall'albo;
- f) la radiazione dall'albo.

La cancellazione dall'albo è pronunciata d'ufficio negli accertati casi di incompatibilità di cui all'articolo 6 e nei casi di revoca

della nomina a spedizioniere doganale in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria passata in giudicato, nonché nei casi di annullamento della patente, previsti dalle norme doganali.

La radiazione è pronunciata, previa istruttoria e con motivazione, nei confronti di spedizionieri doganali che si rendano colpevoli di grave indisciplina verso l'ordinamento professionale od esercitino la professione in maniera da nuocere grandemente al decoro ed al prestigio dell'intera categoria professionale.

Contro tali provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il Senato lo ha così modificato:

« Il Consiglio compartimentale, anche su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, può adottare nei confronti degli iscritti all'albo i seguenti provvedimenti:

- a) il richiamo;
- b) l'ammonizione;
- c) la censura;
- d) la sospensione temporanea dall'albo;
- e) la cancellazione dall'albo;
- f) la radiazione dall'albo.

La cancellazione dall'albo è pronunciata d'ufficio negli accertati casi di incompatibilità di cui all'articolo 7 e nei casi di revoca della nomina a spedizioniere doganale in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria passata in giudicato, nonché nei casi di annullamento della patente, previsti dalle norme doganali.

La radiazione è pronunciata, previa istruttoria e con motivazione, nei confronti di spedizionieri doganali che si rendano colpevoli di grave indisciplina verso l'ordinamento professionale od esercitino la professione in maniera da nuocere grandemente al decoro ed al prestigio dell'intera categoria professionale.

Contro tali provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo ».

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 13 non è stato modificato.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1960

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

« Il Consiglio nazionale:

a) provvede alla formazione dell'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle finanze;

b) decide sui conflitti di competenza fra i Consigli compartimentali;

c) decide sui ricorsi ad esso proposti a norma dell'articolo 12;

d) redige la tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali;

e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti alla regolamentazione e l'attuazione della presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

« Il Consiglio nazionale:

a) provvede alla formazione dell'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle finanze;

b) decide sui conflitti di competenza fra i Consigli compartimentali;

c) decide sui ricorsi ad esso proposti a norma dell'articolo 12;

d) redige la tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali sulla base delle proposte dei Consigli compartimentali;

e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti alla regolamentazione e l'attuazione della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

« Gli iscritti all'albo nazionale debbono corrispondere una quota annua non superiore a lire tremila destinata a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali.

Un regolamento fissa la misura delle quote e le modalità per la gestione amministrativa ».

Il Senato ha ritenuto opportuno sopprimerlo.

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(È approvata).

Dopo la soppressione dell'articolo 15 il Senato ha approvato il seguente titolo:

TITOLO V.

FONDO PREVIDENZIALE

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

« È costituito un fondo avente carattere previdenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ogni iscritto è tenuto a versare nella misura e con le modalità fissate da apposito regolamento.

Tali contributi sono dovuti per ogni bolletta doganale emessa su dichiarazione scritta comunque presentata da spedizionieri doganali e non potranno eccedere le lire 250 per ciascuna bolletta.

La gestione e l'amministrazione di tale fondo saranno stabilite dal predetto regolamento ».

Questo articolo, che, a seguito della soppressione dell'articolo precedente, diventa articolo 15, è stato approvato dal Senato nel seguente testo:

« È costituito un fondo avente carattere previdenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi è tenuto a versare, determinati annualmente in relazione al fabbisogno del fondo e al numero e all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Senato ha quindi introdotto il seguente titolo:

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI FINALI

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Senato ha approvato il seguente articolo aggiuntivo, che diventa articolo 16:

« Le norme per l'applicazione della presente legge e per la gestione e l'amministrazione del fondo di cui all'articolo 15 saranno fissate con apposito regolamento approvato dal Ministero delle finanze, di concerto con il

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2556).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione all'istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni»; il disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

SCHIRATTI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame non ha bisogno, onorevoli colleghi, di una approfondita illustrazione. L'istituto bancario San Paolo di Torino che opera nella provincia del Piemonte, nella Valle d'Aosta ed in altre zone della Liguria, già esercita il credito agrario di esercizio. Con il disegno di legge che stiamo per esaminare (e che è stato approvato dal Senato), l'istituto in parola viene autorizzato ad esercitare non solo il credito agrario di esercizio, ma anche il credito agrario di miglioramento, usufruendo naturalmente del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e delle agevolazioni fiscali ad esso inerenti. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che ha esaminato l'istanza dell'istituto bancario San Paolo ha già espresso parere favorevole nel maggio 1957. Si sentì allora la necessità della emanazione di un provvedimento di legge che il Governo presentò in data 20 marzo 1958. Il Senato non ha avuto difficoltà ad approvarlo per cui ritengo non debbano nascere obiezioni per la

approvazione del provvedimento in questa sede e ciò anche in considerazione del fatto che poco tempo fa l'autorizzazione in parola fu concessa alla Cassa di risparmio delle province lombarde.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. La questione del credito fondiario vista sotto l'aspetto del credito agrario di miglioramento penso debba essere esaminata da noi da un punto di vista più generale. Non so se sia un precedente favorevole per l'approvazione del disegno di legge in esame il fatto che qualche tempo fa abbiamo concesso l'autorizzazione a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento alla Cassa di risparmio delle province lombarde. Sarei del parere, signor Presidente, senza con ciò dichiararmi ostile per principio alla approvazione del provvedimento, che noi dovremmo formarci sulla questione in oggetto un'idea più complessa e generale, esaminando un po' tutta la questione del credito fondiario, di come viene articolata nelle varie banche, e così via. Procedere a spizzichi come stiamo facendo (oggi per l'istituto San Paolo di Torino, domani per il Monte dei Paschi di Siena e così via) mi sembra cosa sbagliata. Non sono nuovo a proposte di questo genere; infatti già al tempo del Ministro Tambroni, noi lo pregammo di fare su questo problema una discussione di carattere generale. I problemi dell'agricoltura sono molto seri e vasti (il « Piano verde » interviene solo per certe cose) e continuare a dare autorizzazioni con il contagocce senza inquadrare la questione dal punto di vista più generale, per lo meno non mi sembra giusto.

Pertanto, pur dichiarandomi contrario alla approvazione del provvedimento, proporrei un rinvio del suo esame inquadrandolo sotto un aspetto più generale quando ne riprenderemo la discussione.

PRESIDENTE. Nessuno si oppone alla domanda di rinvio?

BIMA. Sono senz'altro favorevole al rinvio della discussione del disegno di legge n. 2556, ma desidero motivare la mia adesione con pochissime dichiarazioni, prima fra tutte quella che noi, così facendo, andiamo a svuotare quella che è la intrinseca attività dell'istituto specializzato di credito agrario.

In questa sede si è parlato dell'istituto San Paolo e della sua laboriosa attività nel campo del credito ordinario. Desidero far rilevare agli onorevoli membri della Commissione che in Piemonte abbiamo uno strumento specifico, creato *ad hoc* per questo

scopo. Con il disegno di legge in esame viene in sostanza demandato all'istituto in parola la funzione specifica, direi esclusiva dell'istituto federale di credito agrario per il Piemonte. Noi abbiamo già concesso alla Cassa di risparmio delle province lombarde la possibilità di esercitare questo credito, per cui nelle province di Novara e Vercelli, dove la Cassa di risparmio delle province lombarde operano, vi è necessariamente un doppione, visto che, come ho già detto, l'istituto specializzato a questa operazione è appunto l'istituto federale di credito agrario per il Piemonte. Se noi continuiamo di questo passo, finiremmo necessariamente per sgretolare e svuotare l'istituto federale della sua specifica funzione; per cui se tale è l'orientamento della Commissione, annuncio fin d'ora che presenterò una proposta di legge con la quale si dia la possibilità all'istituto federale di credito agrario, che svolge già questa funzione, di svolgere anche quella del credito ordinario.

Questa mi pare la conclusione a cui dobbiamo arrivare che è l'unica conclusione logica.

Concordo con l'onorevole Faletra che il problema deve essere studiato nel suo complesso e per questo chiedo il rinvio per quanto riguarda l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Sulla proposta di rinvio due oratori hanno già parlato a favore, altri due parleranno contro.

SCHIRATTI, Relatore. Vorrei sommessamente illustrare le ragioni contro il rinvio della discussione.

Le ragioni che l'onorevole Faletra ha addotto per un rinvio, sono diverse da quelle addotte dall'onorevole Bima.

FALETRA. Sono d'accordo con l'onorevole Relatore; sono completamente diverse.

SCHIRATTI, Relatore. Se ho ben capito il suo concetto, onorevole Faletra, ella dice: non è che io sia contrario a questo specifico allargamento ma vorrei inquadrarlo in un esame più vasto che potrebbe anche portarci a concludere per autorizzazioni più vaste. L'onorevole Faletra invoca che venga qui ad illustrare effettivamente quali sono i suoi programmi e i suoi intendimenti nei riguardi di questa materia — ed io, se permette, aderisco a questo suo desiderio — il Ministro competente come un po' si era creata la consuetudine nella passata legislatura. Infatti, di tanto in tanto, il Ministro per il tesoro veniva a parlarci ora della Cassa depositi e prestiti, ora di altri problemi del ge-

nere e questo ci consentiva di sentire e di esprimere delle opinioni.

Che venga, quindi, effettivamente il Ministro, a dirci qualche cosa. In verità al Comitato interministeriale per il credito, questo problema è stato diverse volte agitato e discusso, sono affiorate diverse opinioni non sempre perfettamente collimanti e sarebbe bene che queste diversità di opinioni e di indirizzo fossero conosciute anche dalla nostra Commissione.

Non ho difficoltà ad accedere alla proposta avanzata dall'onorevole Faletra affinché il Ministro venga presso la nostra Commissione ma non vedo in questo una ragione per cui si debba soprassedere alla approvazione del provvedimento in esame.

Se effettivamente nello sfondo delle sue osservazioni, onorevole Faletra, vi è il desiderio di vedere se noi vogliamo fare un provvedimento di allargamento più vasto, nulla vieta che, frattanto, si dia questa autorizzazione che da diverso tempo giace e che, a mio giudizio è nell'interesse della zona dove opera l'Istituto di San Paolo.

Vengo ora alle osservazioni fatte dall'onorevole Bima.

BIMA. Ma io sono d'accordo anche con l'onorevole Relatore.

SCHIRATTI, Relatore. È vero, onorevole Bima, che nelle province piemontesi opera un Istituto di credito fondiario.

ALBERTINI. L'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte è la Liguria.

SCHIRATTI, Relatore. Vorrei però fare una sola osservazione all'onorevole Bima, osservazione che non vale soltanto per il Piemonte ma un po' più generalmente.

Personalmente sono un po' contrario a che alcuni settori del credito siano, in determinate zone, monopolio di un solo istituto ed ho l'impressione che quando in una zona, Piemonte, Veneto o Lombardia, si dà, ad un solo istituto la agibilità di un credito di determinata natura, si costituisce un monopolio pericolosissimo. Ritengo sia nell'interesse di coloro che hanno bisogno di usufruire del credito, di poter effettivamente rivolgersi a più di un istituto; altrimenti questo unico istituto detta e determina condizioni assai più onerose, a carico dei mutuatari, di quelle che detterebbe se operassero almeno due istituti in concorrenza l'uno con l'altro.

E questa è la prima ragione.

Ecco la seconda ragione. Avevo chiesto dei dati per conoscere l'ampiezza di attività di questo Istituto di credito fondiario, perché

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1960

l'obiezione che è stata sollevata qui, è stata fatta pure al Senato e mi risulterebbe — uso il condizionale non avendo dati — che in verità questo Istituto di credito agrario del Piemonte avrebbe una attività piuttosto modesta.

ALBERTINI. Non ha sportelli?

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FALETRA

SCHIRATTI, *Relatore*. La modestia della attività, è determinata dal fatto — così pare — che la sua potenzialità economica non gli consente di collocare *tranches* di obbligazioni sufficientemente vaste, come pare l'agricoltura locale richiederebbe, mentre l'Istituto di San Paolo che ha una sua ampia robustezza — senza far torto all'Istituto di credito agrario — e possibilità economiche molto più forti, avrebbe credito e titoli per poter collocare *tranches* di obbligazioni molto più vaste e quindi venire in aiuto alla agricoltura della zona, in maniera più decisiva.

Questa è la seconda ragione per la quale ritengo si debba approvare la proposta estensione all'Istituto di San Paolo e non vedo motivo di rinvio, sulla base delle considerazioni fatte dall'onorevole Bima.

Sarei della opinione di accogliere la proposta fondamentale dell'onorevole Faletra perché si svolga una discussione specifica ma anche che, frattanto si debba procedere alla approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Propongo di sentire l'opinione del Governo.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ricordo che in occasione della recente discussione sui provvedimenti fiscali a favore delle obbligazioni emesse dalla Cassa di risparmio delle province lombarde per l'esercizio del credito agrario di miglioramento, vennero fatti al Governo due ordini di sollecitazioni; primo: venne chiesto al Governo che vi fosse una discussione di carattere generale sul problema del credito agrario di miglioramento ed io ebbi l'onore di dichiarare che il problema — e me ne dà conferma l'onorevole Schiratti, Relatore — è un problema che è allo studio e, direi, in una fase di studio anche abbastanza avanzata perché se ne è parlato nel Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e si ha la sensazione che possa essere avviato ad una soluzione di carattere radicale e globale.

Dissi, in quella occasione, che il problema era, indubbiamente, degno della massima considerazione e che il Governo, non appena la fase preliminare degli studi e dei contatti

che fra i singoli Ministeri vi debbono essere in questa materia che non è come gli onorevoli colleghi sanno, solo puramente e semplicemente di competenza del Ministero del tesoro, ma avendo essa riflessi notevoli anche nel settore della agricoltura, è di competenza pure di quel Ministero, fosse terminata, era intenzione e desiderio del Governo, non appena questi studi avessero cominciato a dare un certo orientamento, di riferirne in Commissione.

La seconda sollecitazione che venne svolta aveva riferimento specifico ad alcuni provvedimenti di legge, uno dei quali è oggi sottoposto alla vostra attenzione. Se mal non ricordo, in quella occasione si disse: vi è anche un provvedimento che autorizza il Banco di San Paolo — e, l'onorevole Radi aggiunse: e quello per il Monte dei Paschi di Siena — che autorizzano questi due istituti a questa operazione di credito.

L'auspicio nostro era che questi provvedimenti potessero essere portati all'attenzione e quindi alla approvazione della Commissione, perché — e si parlò esplicitamente delle zone del Piemonte e della Lombardia; e ne parlarono gli onorevoli Angelino e Albertini — pur valutando positivamente il provvedimento relativo alla Cassa di risparmio delle province lombarde, è necessario che quest'opera di facilitazione creditizia abbia ad allargarsi con una certa sollecitudine, in relazione a quelle che sono le esigenze specifiche e pressanti della agricoltura piemontese.

Ricordo benissimo che, per questo secondo aspetto della situazione, dissi che indubbiamente occorreva affrontare e risolvere il problema e che quindi mi auguravo che quanto prima fosse venuto all'esame dei componenti questa Commissione.

Ho voluto ricordare tutto questo per sottolineare le considerazioni così opportunamente avanzate dall'onorevole Relatore; che l'un fatto non esclude l'altro, che anzi, se si ritiene — e mi pare l'orientamento sia questo — che questa particolare forma di credito abbia a svilupparsi e che gli istituti abilitati a compiere questa particolare funzione abbiano ad essere più di quelli che attualmente l'hanno, mi pare che una osservazione di carattere generale non escluda la possibilità di approvazione di questo provvedimento, che peraltro il discuterne oggi non è in contrasto con la richiesta dell'onorevole Faletra; poiché questo provvedimento, come ha detto giustamente l'onorevole Schiratti, da tempo è stato presentato ed approvato al Senato ed è quin-

di un provvedimento che ha iniziato un suo iter.

Detto, quindi, che condivido le osservazioni del Relatore, riconfermato che il problema nel suo complesso dovrà essere discusso e dovrà essere valutato dalla Commissione finanze e tesoro con una esposizione che in questa materia farà senz'altro l'onorevole Ministro del tesoro, partendo da queste considerazioni, traggio la conclusione che il provvedimento in esame potrebbe essere approvato poiché è un provvedimento che da tempo giace davanti alle Camere, pur dichiarando che qualora queste osservazioni non dovessero essere convincenti per l'onorevole Faletra, non ho motivo di oppormi ad un rinvio. E però, se si ritiene che questo provvedimento segua un ulteriore passo avanti nel problema del credito agrario di miglioramento, certo si è che sarebbe opportuno approvarlo in quanto la sua discussione non contrasta affatto con una discussione di carattere generale i cui orientamenti, da quanto è dato vedere, sarebbero tali da condurre ad una sempre maggiore estensione di queste agevolazioni!

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

FALETRA. Vorrei sottolineare alcuni aspetti di questo problema che diventano sempre più interessanti a misura che si succedono gli interventi da parte degli onorevoli colleghi in questa discussione. La questione, per così dire di fondo, è questa: certamente vi è — lo si è rilevato — un indirizzo generale nel senso di un allargamento di questi istituti abilitati. E però il problema è anche e più che quantitativo, qualitativo! Noi vogliamo sentire quali sono realmente gli indirizzi e, se necessario, intervenire per modificare e migliorare. Cioè a dire, si tratta non solo di allargare, ma anche vedere verso quali regioni s'indirizza questa particolare forma di credito. Non è soltanto, quindi, un problema di quantità, ma altresì di qualità cioè. Dobbiamo fermarci all'idea che il problema del credito dev'essere strettamente collegato a quelli che sono gli indirizzi della agricoltura. Ora, da questo punto di vista noi diciamo che non è possibile preconstituire delle situazioni particolari che purtroppo incidono...

BIMA. Purtroppo è stato già fatto!

FALETRA. D'accordo!

Purtroppo, infatti, ci dimentichiamo spesso di alcune questioni di principio che si fanno e, siccome poi il tempo passa e sfug-

gono alla memoria, non si riesce ad avere le cose su cui, invece, poi ad un certo momento concordiamo tutti! Perché, se noi avessimo avuto a suo tempo, già da molto tempo, la discussione promessa dal Ministro del tesoro, le cose ora sarebbero diverse!

La verità è che il problema agrario non può essere distaccato da quello più generale e che comporta un esame della situazione nel Mezzogiorno e nel Nord Italia di questo settore del credito agrario. Sono grossi problemi che non possono essere ridotti ad una regione, all'aver imposto una minore o maggiore concorrenza, o ad un problema di monopolio, come in sostanza è venuto fuori nella diversità di opinioni fra l'onorevole Bima e l'onorevole Schiratti. Perché sappiamo bene che è pur sempre una questione molto limitata!

Comunque, effettivamente, si tratta di un problema più generale. Io vi posso dire che in Sicilia, ad esempio, sia la Cassa di Risparmio che il Banco di Sicilia esercitano questa forma di credito e tuttavia rimane sempre il problema più generale del credito, che non copre tutta l'area e tutte le necessità. E fra questo credito agevolato, diciamo così, da parte dei due grandi banche siciliani e l'usura si inseriscono le banche popolari, ecc., con una forma di credito commerciale che va a finire alla agricoltura con interessi che, rispetto alla usura sì, sono bassi e agevolano, ma che tuttavia rispetto a quello che dovrebbe essere il credito agrario, sono comunque esosi. E questo ci dà modo di vedere come certe banche popolari prosperano! Ma, perché il credito non è quello normale, ma un credito che va a finire alla agricoltura. Ed allora questo contrasta con certi principi generali che si pretenderebbe esistano nel nostro paese per quanto riguarda la agricoltura.

Onorevoli colleghi, dobbiamo cogliere la occasione da questo provvedimento non tanto per fare un passo avanti, per estendere questo credito e agevolare una regione — sulla quale cosa, intendiamoci bene, sono d'accordo in linea generale — ma prendere l'occasione da questo provvedimento per esaminare seriamente, con la responsabilità propria di questa nostra Commissione, il problema del credito agrario. Perché, se noi vogliamo dare un concreto apporto a quelli che sono i provvedimenti che vanno sotto il nome di « Piano verde », se vogliamo come Commissione finanze dare un concreto apporto alla risoluzione dei gravi problemi della agricoltura,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1960

dobbiamo partire da questo punto fondamentale: quello del credito agrario e dei suoi indirizzi.

Per queste ragioni, signor Presidente, io la prego — e in questo senso credo si possa trovare un accordo — di voler senz'altro fissare fin d'ora questa riunione con l'onorevole Ministro, dopo di che nelle successive sedute, si approverà questo provvedimento ed eventualmente altri ancora che potranno essere presentati, se naturalmente questi provvedimenti rientreranno in un indirizzo di carattere generale che modificherà profondamente la qualità del credito che noi vogliamo estendere alla agricoltura!

PRESIDENTE. Mi pare che si possa concludere per il rinvio della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

FALETRA. Bisognerebbe stabilire subito la data della riunione.

PRESIDENTE. Vorrei prima parlare al Ministro della richiesta della Commissione per sapere quando è disposto ad intervenire.

FALETRA. Va bene.

Discussione del disegno di legge: Trattamento tributario della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) (2566).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) ». Sul provvedimento riferirò io stesso.

La Banca europea per gli investimenti B.E.I., è ammessa, nello Stato in cui ha la propria sede — che non è l'Italia — al godimento dell'esenzione da qualsiasi imposta diretta per i suoi averi, redditi ed altri beni, nonché, per l'attività svolta da essa o dai suoi organi, dall'esenzione delle tasse sulla cifra degli affari.

Per quanto riguarda l'imposizione diretta, non vi è dubbio che, in forza delle disposizioni citate, la Banca europea per gli investimenti debba essere esonerata — limitatamente ai cespiti propri — dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società, per l'attività svolta in Italia, qualora si verificano i presupposti per l'applicazione dei tributi medesimi secondo la vigente legislazione interna.

Per le eventuali operazioni passive svolte in Italia da parte della Banca, si chiede che la Banca sia esonerata da qualsiasi imposta,

anche perché le imposte gravanti sulle operazioni passive vengono ad essere traslate sull'operatore, e in definitiva determinano un maggior onere dell'operazione. Di conseguenza se noi non adeguiamo la nostra legislazione a quella di altri paesi e particolarmente della Germania, rendiamo impossibile o difficoltoso alla Banca di operare in Italia, perché le operazioni sono gravate di maggiore peso fiscale. Questo è il concetto del provvedimento, che si presenta in due articoli. Col primo si chiede che gli interessi corrisposti dalla Banca europea per gli investimenti in dipendenza dei presunti contratti con o senza emissione di titoli, sono esenti da qualsiasi imposta diretta. Con il secondo si chiede che le operazioni effettuate dalla Banca europea per gli investimenti e dai suoi organi, e tutti i provvedimenti atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario che agli Enti locali, fatta eccezione per le cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, e per le quali sarà dovuta l'imposta di bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza. Credo di essere stato chiaro nell'esposizione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Vorrei che chiarissimo un po' questa questione, perché c'è un articolo, in quel Protocollo, precisamente l'articolo 21, che al secondo comma dice: « La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre esente da qualsiasi imposta fiscale e parafiscale al momento della sua costituzione e dell'aumento del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno importare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non importeranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentisi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari ».

PRESIDENTE. Legga anche l'articolo 3.

ANGELINO PAOLO. L'articolo 3 dice: « La comunità, i suoi averi, entrate e altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando la comunità effettui, per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1960

natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno della Comunità. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione dei servizi di utilità generale ».

Mi pare che l'articolo 21 in particolare si riferisca all'attività degli impianti e all'eventuale scioglimento. Poi si parla di tasse sulla cifra di affari. Se non erro, invece, ci troviamo di fronte a un altro fatto; mi pare che qui si parli di ricchezza mobile. Mi pare che ci sia una difformità rispetto alle imposizioni che gravano sulle banche locali.

Mentre lì le agevolazioni riguardano costituzione, scioglimento, ecc.; qui si parla delle operazioni effettuate dalla Banca europea per gli investimenti e dai suoi organi, e di tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, che sono esenti da tasse, imposte e tributi, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario che agli Enti locali, fatta eccezione per le cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate. Mi pare che andiamo ben oltre il disposto della convenzione e del Protocollo che è stato approvato dal Parlamento italiano. Mi pare che andiamo un po' chino più in là. Si parla di prestiti!

PRESIDENTE. Bisogna avere sotto gli occhi l'articolo 6 del Protocollo.

ALBERTINI. Anche dalla motivazione risulterà che i provvedimenti presi in Germania non incidono sugli affari, ma sulla parte straordinaria.

PRESIDENTE. Poiché desidero studiare più a fondo la questione, se non vi sono osservazioni propongo di rinviare l'esame del disegno di legge in discussione.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla vendita a trattativa privata dell'immobile patrimoniale sito in Roma, via Genova n. 2, angolo via Piacenza, in favore dell'Istituto mobiliare italiano (2575).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla vendita a trattativa privata dell'immobile patrimoniale sito in Roma, via Genova, n. 2, angolo via Piacenza, in favore dell'Istituto mobiliare italiano ».

L'onorevole Patrini, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge 9 agosto 1948, n. 1077, stabiliva all'articolo 13 che per i beni già assegnati alla dotazione della Corona, ad eccezione di quelli contenuti ed elencati nell'articolo 1, si sarebbe provveduto con legge speciale: a) alla destinazione specifica degli immobili e mobili aventi valore storico, artistico, archeologico o necessari per pubblici uffici; b) alla autorizzazione del Ministro delle finanze alla alienazione di tutto il resto.

L'immobile di cui si parla nel presente disegno di legge non ha valore storico o artistico sicché può essere alienato. Tale fabbricato è stato richiesto in acquisto dall'Istituto mobiliare italiano allo scopo di destinarlo all'ampliamento della attigua sede centrale, ubicata in un edificio confinante.

Considerato che l'immobile non riveste alcun valore storico; considerato che il suo valore è stato stimato dall'ufficio tecnico erariale in 900 milioni; considerato che la cessione nella misura di lire 1.080.000.000 supera i limiti entro i quali le vigenti disposizioni consentono tal genere di negozio per l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, non mi resta che invitare la Commissione tutta a voler esprimere parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PECORARO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si associa alle considerazioni testé espresse dall'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il Ministro per le finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata per il prezzo di lire 1.080.000.000, all'Istituto mobiliare italiano con sede in Roma, il fabbricato patrimoniale, facente parte dei beni già appartenenti alla dotazione della Corona, sito in detta città in Via Genova, 2, angolo Via Piacenza.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo atto di vendita ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Modifica dell'articolo 100 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (2588).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 100 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 ». La Commissione Bilancio che doveva esprimere il proprio parere sul disegno di legge, ha chiesto una conveniente proroga al fine di poter esprimere il predetto parere. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la proroga è accordata.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Assegnazione di lire 49.300.218 per la sistemazione delle spese postali, telegrafiche e telefoniche e per l'acquisto di blocchetti di assegni postali, effettuati nell'interesse dei servizi del Ministero delle finanze negli esercizi anteriori al 1956-57 (2589).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di lire 49.300.218 per la sistemazione delle spese postali, telegrafiche e telefoniche e per l'acquisto di blocchetti di assegni postali, effettuati nell'interesse dei servizi del Ministero delle finanze negli esercizi anteriori al 1956-57 ». Anche per questo disegno di legge la Commissione Bilancio ha chiesto una conveniente proroga onde poter esprimere il proprio parere, proroga che, se non vi sono osservazioni, si intende accordata.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Elevazione

del limite di importo delle aperture di credito, a favore dei funzionari delegati, disposti in applicazione della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, (2595) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Aimi: Deroga all'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento degli impegni derivanti dall'applicazione della legge 27 novembre 1956, n. 1367 (2301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione del limite di importo delle aperture di credito, a favore dei funzionari delegati, disposti in applicazione della legge 10 dicembre

1958, n. 1094 » e della proposta di legge: « Deroga all'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento degli impegni derivanti dall'applicazione della legge 27 novembre 1956, n. 1367 » di iniziativa del deputato Aimi.

L'onorevole Zugno ha facoltà di svolgere la relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anzitutto devo dire che riferirò congiuntamente sul disegno e sulla proposta di legge al nostro esame.

I due provvedimenti mirano ad elevare i limiti consentiti dall'amministrazione centrale di importo delle aperture di credito a favore degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura. Attualmente i limiti per quanto riguarda l'apertura di crediti per la richiesta di sementi elette e per quella di sementi da distribuire gratuitamente è di 15 milioni di lire; la stessa cosa si può dire per i limiti riguardanti la concessione di contributi in favore del potenziamento e del miglioramento del patrimonio zootecnico.

Come è noto, due sono le forme di pagamento: gli ordinativi diretti e le aperture di credito. I primi sono sottoposti al controllo preventivo della amministrazione generale (Ragioneria dello Stato, Corte dei conti): le seconde sono invece sottoposte soltanto ad un controllo successivo, non solo centrale ma anche periferico (compartimenti forestali e sezioni provinciali della Corte dei conti). Quindi un controllo, sia pure decentrato, già esiste. Le aperture di credito sono soggette tuttavia a due limiti: il primo consiste nella limitazione dell'importo ed il secondo nel subordinare l'emissione del secondo ordine di accreditamento alla presentazione dei rendiconti. È naturale che fino a che i limiti dell'importo sono minimi nessuna conseguenza si lamenta, ma quando, come nel caso della zootecnia, si giunge a limiti elevati (si è passati dai cinque ai ventidue miliardi!) si comprenderà benissimo che sorgerebbero degli intralci veramente notevoli.

I due provvedimenti si prefiggono lo scopo aumentando il limite da 15 a 50 milioni.

Trattandosi di materia analoga, mi sono permesso di unificare i due provvedimenti nel seguente titolo e nel seguente testo:

« Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 per il pagamento dei contributi di cui alle leggi 27 novembre 1956, n. 1367 e 10 dicembre 1958, n. 1094 ».

« Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato ad emettere ordini di

accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed in deroga all'articolo 59 del predetto regio decreto fino alla concorrenza di 50 milioni: 1°) per il pagamento dei contributi nelle spese di acquisto di sementi elette e per l'acquisto di sementi da distribuirsi gratuitamente a norma degli articoli 2 e 3 della legge 10 dicembre 1958, n. 1094; 2°) per l'erogazione di contributi per il pagamento delle spese autorizzate nell'articolo 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 27 novembre 1956, n. 1367, relativi al potenziamento, al miglioramento ed al risanamento del patrimonio zootecnico ».

« La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

PRESIDENTE. Questo emendamento in sostanza tende ad unificare i due provvedimenti in un unico testo che noi dovremmo chiamare testo della Commissione.

NATALI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi dichiaro d'accordo con la conclusione dell'onorevole Relatore ma mi permetto di suggerire alcune modifiche di carattere formale come, ad esempio, quella di usare l'espressione: « e dà facoltà al Ministro dell'agricoltura e foreste ».

ZUGNO, Relatore. Dobbiamo anche tener presente l'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che dice testualmente: « È in facoltà dell'Amministrazione di disporre, per lo stesso oggetto, più aperture di credito a favore dello stesso funzionario, purché l'importo complessivo delle somme non ancora giustificate non superi i limiti stabiliti dall'articolo 56 ». E l'articolo 258 del Regolamento che dice: « La giustificazione deve risultare dai rendiconti presentati dai funzionari delegati ». In tal modo abbiamo la possibilità, derogando all'articolo 56, di evitare ordini di accreditamento in continuità, naturalmente entro l'ambito dei 50 milioni.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo unificato del disegno di legge n. 2595 e della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Aimi n. 2301:

Il limite delle aperture di credito, di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, è elevato a lire 50 milioni per il pagamento dei contributi nelle spese di acquisto di sementi elette e per gli acquisti di sementi da distri-

buire gratuitamente a norma degli articoli 2, 3, della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, nonché per l'erogazione dei contributi e per il pagamento delle spese di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e), ed f) della legge 27 novembre 1956, n. 1367, relativa al potenziamento, al miglioramento e al risanamento del patrimonio zootecnico.

Pongo in votazione il testo unificato.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo titolo da dare al testo unificato che risulta così formulato: « Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento degli impegni derivanti dall'applicazione della legge 27 novembre 1956, n. 1377, e della legge 10 dicembre 1958, n. 1094 ».

(È approvato).

Il nuovo testo sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

SPADAZZI ed altri: « Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali » (1646-B):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

dei disegni di legge:

« Agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata per la industrializzazione di Trieste » (2545):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Autorizzazione alla vendita a trattativa privata dell'immobile patrimoniale sito in Roma, via Genova, n. 2, angolo via Piacenza,

 III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1960

in favore dell'Istituto mobiliare italiano »
(2575):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

e del testo unificato del disegno di legge n. 2595 e della proposta di legge n. 2304:

« Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dei contributi di cui alle leggi 27 novembre 1956, n. 1367, e 10 dicembre 1958, n. 1094 »
(2301-2595):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Bigi, Bima, Castellucci, Cengarle, Curti Aurelio, Faletra, Grilli Giovanni, Marotta Michele, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Negrari, Patrini, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarlato, Schiratti, Tantalo, Terragni, Trebbi, Turnaturi e Zugno.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI